Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 4 maggio 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 120 DEL 4 MAGGIO 1983:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1982, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(2770)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1982, n. **1178**.

Istituzione presso il Ministero degli affari esteri del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento in distinti ruoli speciali del personale degli enti pubblici interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonchè di quello comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali, che non abbia trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella *A* della legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero che abbia esercitato la facoltà di opzione nei termini previsti dall'articolo 21 della citata legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numeri 616 e 618;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, con particolare riguardo alla determinazione dello stato giuridico, nonchè all'attribuzione dell'anzianità di qualifica;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visti gli articoli 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 106, recante norme per la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato e le tabelle di equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza;

Visto l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In attesa che si provveda alla rideterminazione, per ogni qualifica, delle dotazioni organiche delle singole amministrazioni statali, in attuazione del disposto degli articoli 5 e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è istituito presso il Ministero degli affari esteri, con decorrenza 1° gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 2.

La dotazione organica del ruolo speciale di cui al precedente articolo è fissata nella tabella allegata al presente decreto.

Nel ruolo speciale è inquadrato il personale di cui al terzo comma dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, come integrato dall'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, assegnato al Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

L'inquadramento nel ruolo speciale è effettuato, con decorrenza 1° gennaio 1981 e con decorrenze successive in conseguenza della entrata in vigore di ulteriori provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma di enti pubblici, con decreto del Ministro degli affari esteri, nelle qualifiche previste nella allegata tabella, sulla base della disciplina generale e delle tabelle di equiparazione fissate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981.

Art. 4.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale istituito con il presente decreto si applicano le disposizioni sul trattamento giuridico ed economico di attività di servizio nonchè quello di previdenza e di quiescenza vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 5.

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica potranno essere apportate modifiche alla tabella allegata al presente decreto in conseguenza della necessità di inquadramenti da effettuarsi in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 in qualifiche diverse e nella stessa tabella non previste, nonchè in relazione al compimento di processi di mobilità connessi all'attuazione delle leggi di soppressione, scorporo o riforma degli enti pubblici, non definiti alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1982

PERTINI

COLOMBO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Esteri, foglio n.* 181

QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Posizioni giuridiche dell'ente di provenienza	Posizione nell'ordinamento statale	Dotazione organica
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Carriera direttiva:		
collaboratore o qualifiche equiparate con 9 anni e 6 mesi di anzianità nella qualifica 4	qualifica funzionale 8	4
collaboratore o qualifiche equiparate 1	qualifica funzionale 7	1
Carriera di concetto:		
segretario principale o qualifiche equiparate con 5 anni di anzianità nella qualifica o con 13 anni di anzianità nella carriera 2	qualifica funzionale 7	
assistente coord. o qualifiche equiparate . 5	qualifica funzionale 7	
assistente o qualifiche equiparate con 13 anni di anzianità nella qualifica . 5	qualifica funzionale 7	13
assistente gia vincitore di concorso a segretario principale o qualifiche equiparate con 5 anni di anzianità nella qualifica 1	qualifica funzionale 7	
assistente o qualifiche equiparate 7	qualifica funzionale 6	7
Carriera esecutiva:		
coadiutore principale o qualifiche equiparate con 5 anni di anzianità nella qualifica o con 13 anni di anzianità nella carriera 1	qualifica funzionale 5	5
archivista dattilografo o qualifiche equiparate con 13 anni di anzianità nella qualifica 4	qualifica funzionale 5	
archivista dattilografo o qualifiche equiparate . 9	qualifica funzionale 4	9
Carriera ausiliaria:		
commesso livello differenziato 1	qualifica funzionale 3	1

Posizioni giuridiche dell'ente di provenienza	Posizione nell'ordinamento statale	Dotazione organica
RUOLO TECNICO		
Carriera direttiva:		
collaboratore tecnico coordinatore 1	qualifica funzionale 8	2
collaboratore tecnico con 8 anni e sei mesi di anzianità nella qualifica . . 1	qualifica funzionale 8	
Carriera di concetto:		
assistente tecnico coord. o qualifiche equiparate . . 1	qualifica funzionale 7	1
assistente tecnico o qualifiche equiparate 9	qualifica funzionale 6	9
Carriera esecutiva:		
operatore tecnico livello differenziato 1	qualifica funzionale 5	2
operatore tecnico con 12 anni di anzianità nella qualifica o qualifiche equiparate 1	qualifica funzionale 5	
operatore tecnico o qualifiche equiparate 2	qualifica funzionale 4	2
Carriera ausiliaria:		
agente tecnico con 7 anni di anzianità nella qualifica o qualifiche equiparate 1	qualifica funzionale 3	1

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1983, n. **142.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma approvato con regio decreto n. 2319 del 14 ottobre 1926, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 46 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è inserito l'insegnamento di « tecnica del mercato mobiliare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1983
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 116

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1983, n. **143.**

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n 615/1981;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 23 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito il seguente insegnamento:

otoneuroradiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1983
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1983, n. **144.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Art. 43 - nell'elenco degli insegnamenti complementari, relativi al corso di laurea in lettere, sono inclusi i seguenti nuovi insegnamenti:

letteratura cristiana antica greca;
storia dell'età della Riforma e Controriforma;
storia delle origini cristiane;
storia del movimento operaio e sindacale.

Art. 2.

Art. 44 - nell'elenco degli insegnamenti complementari, relativi al corso di laurea in filosofia, è incluso il seguente nuovo insegnamento:

ermeneutica filosofica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1983
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 112

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 29 aprile 1983.

Modificazioni ai decreti ministeriali 4 agosto 1982, 30 settembre 1982 e 20 aprile 1983 in materia di pesca marittima.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che approva il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto l'art. 32 della citata legge il quale attribuisce al Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, il potere di emanare con proprio decreto norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle norme regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa;

Visto il proprio decreto 30 settembre 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982 concernente l'autorizzazione alla pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa nei compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna e Rimini;

Visto il proprio decreto 20 aprile 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1983 con il quale è stata prorogata l'autorizzazione alla pesca a strascico entro le tre miglia nei suddetti compartimenti marittimi;

Visto il proprio decreto 4 agosto 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 21 agosto 1982 concernente la misura minima delle Cape Sante (*Pecten Jacobaeus*);

Considerato:

a) che nei compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia, Ravenna e Rimini costituisce elemento importante per l'economia locale la pesca delle seppie effettuata nel periodo maggio-giugno per cui è necessario estendere il periodo di autorizzazione alla pesca a strascico entro le tre miglia oltre il 30 maggio 1983;

b) che i compartimenti di Chioggia e Venezia sono caratterizzati da una elevata produttività dei fondi marini dovuta all'influenza sia delle lagune sia dei fiumi per cui alcune disposizioni non sono giustificate né sono aderenti alla reale situazione;

c) che nei compartimenti di Chioggia, Venezia, Ravenna e Rimini la pesca a strascico assume una notevole importanza economica per le popolazioni locali;

d) che la dimensione minima delle Cape Sante (*Pecten Jacobaeus*) stabilita con il decreto ministeriale 4 agosto 1982 sopra citato ha dato luogo ad una notevole diminuzione delle catture dovuta non alla mancanza di prodotto ma al rispetto della dimensione prescritta; che, peraltro, il periodo genetico del mollusco in questione sembra già raggiunto alla dimensione di otto centimetri;

Ritenuto che occorre favorire nelle indicate zone dell'Adriatico la migliore utilizzazione delle specie ittiche di normale cattura della pesca a strascico, in attesa della modifica dell'art. 111 del sopracitato Regolamento di esecuzione della legge sulla disciplina della pesca marittima;

Ritenuto, altresì, che occorre modificare a titolo sperimentale alcune disposizioni dei decreti ministeriali 30 settembre 1982, 20 aprile 1983 nonché del decreto ministeriale 4 agosto 1982;

Visti i pareri espressi dalla commissione consultiva centrale per la pesca marittima per quanto concerne la pesca a strascico entro le tre miglia e la misura minima della Cape Sante (*Pecten Jacobaeus*);

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 20 aprile 1983 è modificato nel senso che il termine del 31 maggio 1983 è prorogato, a titolo sperimentale, fino al 15 giugno 1983.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto ministeriale 20 aprile 1983 è modificato nel senso che il termine del 31 maggio 1983 è prorogato, a titolo sperimentale, fino al 15 giugno 1983 e che la distanza della costa è di seicento metri.

Art. 3.

Nei compartimenti di Chioggia e Venezia è autorizzata, a titolo sperimentale, fino al 15 giugno 1983, la pesca a strascico oltre 1,5 miglio dalla costa anche a navi aventi potenza motrice superiore a 250 HP purché siano utilizzate reti composte da maglie con apertura non inferiore a 40 millimetri.

Art. 4.

A decorrere dalla data del presente decreto è autorizzata, a titolo sperimentale, per un anno, la pesca delle Cape Sante (*Pecten Jacobaeus*) aventi dimensione minima non inferiore ad otto centimetri, in attesa dei risultati di apposite ricerche mirate alla determinazione della dimensione minima compatibile con la salvaguardia della citata specie.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1983

Il Ministro: DI GIESI

(2706)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 aprile 1983.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visti i decreti ministeriali:

19 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 23 marzo 1966;

28 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 16 agosto 1967;

20 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1968;

14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 10 luglio 1968;

12 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 14 aprile 1969;

10 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 23 luglio 1969;

12 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 29 agosto 1969;

15 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 16 giugno 1971;

30 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1971;

9 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 25 maggio 1972;

1° luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 19 luglio 1972;

31 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 18 novembre 1972;

22 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 28 luglio 1973;

29 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1974;

6 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 3 aprile 1974;

6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 30 dicembre 1975;

31 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 5 maggio 1976;

15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 agosto 1976;

30 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1977;

18 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 giugno 1978;

28 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 19 agosto 1978;

20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 2 dicembre 1978;

16 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1979;

7 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 28 maggio 1980;

21 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1981;

14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1981,

riguardanti modificazioni ed aggiornamenti al decreto ministeriale sopracitato;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 81/962/CEE del 24 novembre 1981, recante la terza modifica della direttiva 70/357/CEE, relativa alle sostanze antiossidanti che possono essere utilizzate negli alimenti;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/504/CEE del 12 luglio 1982 relativa ai requisiti di purezza specifici per gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti ed i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/712/CEE del 18 ottobre 1982, recante modifica della direttiva 78/664/CEE che stabilisce requisiti di purezza specifici per le sostanze che hanno effetti antiossidanti che possono essere impiegate nei prodotti destinati alla alimentazione umana;

Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del sopra citato decreto ministeriale 31 marzo 1965, necessarie per il recepimento delle direttive sopra indicate;

Visti gli articoli 10 e 18 della legge 4 luglio 1968, n. 580;

Visti gli articoli 6 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322;

Ritenuto di apportare talune altre modificazioni ed integrazioni al sopracitato decreto ministeriale 31 marzo 1965;

Viste le relazioni della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 10 gennaio 1983 e 3 febbraio 1983;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 5, lettera *g*), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

Al sesto comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 1981 è aggiunto il seguente periodo: « Nel caso di additivi appartenenti alle categorie esaltatore di sapidità, agente di rivestimento, acidificante, antiagglomerante, polvere lievitante, antischiumogeno, sali di fusione, agente di trattamento della farina, nonché al titolo XIII vari, tale quantitativo è fissato nei limiti del 15 % della dose massima consentita per l'alimento apportatore ».

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 1981 gli additivi appartenenti al « Titolo IX - Polvere lievitante » possono essere indicati in etichetta soltanto con la men-

zione della categoria di appartenenza. Nel caso dell'impiego della paraffina per il rivestimento dei salumi e dei formaggi di cui al « Titolo VI - Agente di rivestimento » l'indicazione in etichetta può essere fatta prescindendo dall'ordine decrescente degli ingredienti.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 11 del decreto ministeriale 31 marzo 1965 è sostiuito dal seguente:

« Gli aromatizzanti, di cui agli articoli 9 e 10, possono essere addizionati con i seguenti:

a) addensanti: E 400 acido alginico, E 401 alginato di sodio, E 402 alginato di potassio, E 403 alginato di ammonio, E 404 alginato di calcio, E 405 alginato di propilenglicole, E 406 agar-agar, E 407 carragenani, E 410 farina di semi di carrube, E 413 gomma adragante, E 414 gomma arabica, E 440 *a*) pectina, gelatine animali;

b) diluenti e fissatori: E 420 sorbitolo, eteri etilico e propilico del dietilenglicole, 1,2-propilenglicole, carbonato di magnesio;

c) conservativi: E 200 acido sorbico, E 201 sodio sorbato, E 202 potassio sorbato, E 203 calcio sorbato, E 221 sodio solfito, E 222 sodio bisolfito, E 300 acido-L-ascorbico, E 310 gallato di propile, E 311 gallato di ottile, E 312 gallato di dodecile, E 320 butilidrossianisolo;

d) emulsionanti: E 471 mono e digliceridi degli acidi grassi, E 473 sucresteri;

e) supporti: E 331 citrati di sodio, saccarosio, lattosio, amido, cloruro di sodio, glucosio, fruttosio, olii e grassi alimentari, aceto, destrine (limitatamente agli aromi " atomizzati "), biossido di silicio idrato (non più di 5000 mg/kg per gli aromi in polvere) ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 16 del decreto ministeriale 31 marzo 1965, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 31 marzo 1976, è sostituito dal seguente:

« I lieviti chimici devono recare in etichetta anche la dizione " Lievito chimico " o " Polvere lievitante ". Le preparazioni che li contengono devono riportare la dizione " Polvere lievitante " ».

Art. 4.

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965 è modificato come segue:

1) *Titolo I* - CONSERVATIVI

a) Antimicrobici.

Alle voci E 220 anidride solforosa, E 221 sodio solfito, E 222 sodio bisolfito, E 223 sodio metabisolfito, E 224 potassio metabisolfito, E 226 calcio solfito, 227 calcio bisolfito:

la dizione « marmellate e gelatine di frutta 80 mg/kg (come residuo) » è sostituita dalle seguenti: « confettura extra, gelatina extra e crema di marroni, 10 mg/kg (1) » e « confettura, gelatina e marmellata 50 mg/kg (1) »;

la dizione « gamberi ed altri crostacei macruri freschi, 350 mg/kg (calcolato sulla polpa priva del rivestimento chitinoso) » è sostiuita dalla seguente: « gamberi ed altri crostacei macruri freschi o congelati, 350 mg/kg (1), (calcolato sulla polpa priva del rivestimento chitinoso) »;

è introdotta la dizione: « succo di limone per condimento 250 mg/l (1) (2) ».

b) Sostanze destinate principalmente ad altri usi ma aventi un effetto conservativo secondario.

Alla voce « E 290 anidrice carbonica » la dizione « caramelle gassate in granuli, secondo buona tecnica industriale » è depennata e trasferita nel titolo XIII vari.

c) Antiossidanti.

Alla voce « E 300 acido-L-ascorbico » la dizione « Gelatine, confetture e marmellata di frutta 0,015 % è sostituita dalla seguente: « Confettura extra, confettura, gelatina extra, gelatina, marmellata, crema di marroni, secondo buona tecnica industriale ».

E' cancellata la voce E 303 acido diacetil-5,6-L-ascorbico ».

Alle voci « E 306 estratti d'origine naturale ricchi in tocoferoli, E 307 alfa tocoferolo di sintesi, E 308 gamma tocoferolo, E 309 delta tocoferolo di sintesi » è introdotta la dizione: « farina e fiocchi di patate, 0,03 per cento ».

Alle voci « E 320 butilidrossianisolo ed E 321 butilidrossitoluolo » la dizione « grassi ed olii, escluso l'olio d'oliva, 0,03 % » è sostituita dalla seguente: « Margarina e grassi idrogenati, 0,03 % ».

Alla voce « E 330 acido citrico » le dizioni « succo di ananasso e succo di ananasso concentrato, 3 g/l » e « succo e polpa di pere, o di pesche ed albicocche e loro mescolanze, 5 g/l » sono depennate e trasferite al titolo VII acidificante.

Alle voci « E 331 citrati di sodio ed E 332 citrati di potassio » la dizione « Formaggio fuso » è depennata e trasferita al « Titolo XI Sali di fusione ».

Alle voci « E 331 citrati di sodio, E 332 citrati di potassio, E 333 citrati di calcio, E 335 tartrati di sodio, E 336 tartrati di potassio ed E 337 tartrato doppio di sodio e potassio » è introdotta la dizione: caramelle, pastigliaggi, chewing-gum e frutttini colati, seconda buona tecnica industriale ».

Alla voce « E 322 lecitina » i requisiti specifici di purezza previsti dal decreto ministeriale 20 ottobre 1978 sono sostituiti dai seguenti:

Descrizione chimica:

Le lecitine sono miscele o frazioni di fosfatidi ottenute mediante procedimenti fisici a partire da sostanze alimentari animali o vegetali; esse comprendono anche i prodotti idrolizzati ottenuti utilizzando enzimi innocui e appropriati.

---

(1) Espresso in SO_2.

(2) A condizione che il prodotto sia commercializzato esclusivamente come « succo di limone per condimento ».

Il prodotto finale non deve presentare nessuna attività enzimatica residua.

Le lecitine possono essere leggermente imbianchite in mezzo acquoso mediante acqua ossigenata; questa ossidazione non deve modificare chimicamente i fosfatidi della lecitina.

Aspetto:

Lecitine: fluido o semifluido viscoso o polvere, di colore bruno;

Lecitine idrolizzate: liquido viscoso o pasta, di colore dal bruno chiaro al bruno.

Tenore:

Lecitine: non meno del 60 % di sostanze insolubili nell'acetone;

Lecitine idrolizzate: non meno del 56 % di sostanze insolubili nell'acetone.

Materie volatili:

Non più del 2 %, determinato mediante essiccazione a 105 °C per 1 ora.

Sostanze insolubili nel toluene:

Non più dello 0,3 %.

Indice d'acido:

Lecitina: non piu di 35 mg di idrossido di potassio per grammo;

Lecitine idrolizzate: non piu di 45 mg di idrossido di potassio per grammo.

Indice di perossido:

Non superiore od uguale a 10, espresso in milliequivalente per kg ».

2) *Titolo II*

II - *A* Stabilizzanti, addensanti e gelificanti.

Alle voci « E 406 Agar-Agar ed E 407 Carragenine » la dose d'impiego nei « prodotti dolciari » è elevata dallo 0,5 % all'1 %.

Alla voce « E 420 sorbitolo » è introdotta la dizione: « lievito secco istantaneo per prodotti da forno, escluso il pane, 10 % ».

Ala voce « E 440 *a*) pectina » sono introdotte le dizioni: « prodotti dolciari 0,5 % » e « fruttini colati a base di frutta, 2,5 % ».

Alle voci: « E 440 *a*) pectina » ed « E 440 *b*) pectina amidata « la dizione: « marmellata e gelatina di frutta, 1 % » e sostituita dalla seguente: Confettura extra, confettura, gelatina extra, gelatina, marmellata, crema di marroni, 1 %, di cui non più dello 0,5 % di E 440 *b*) ». (Restano in vigore le disposizioni relative alle marmellate per pasticceria da forno).

Alla voce « gelatine animali » è introdotta la dizione: « Caramelle gommose, secondo buona tecnica industriale ».

Alla voce « E 450 *a*), *b*), *c*) » sono depennate le dizioni: « formaggio fuso 1,5 % » e « plasma di sangue (come anticoagulante) 0,6 %, perché trasferite, rispettivamente al « Titolo XI - Sali di fusione » e al « Titolo XIII - Vari ».

Alle voci « E 460 cellulosa microcristallina ed in polvere, E 461 metilcellulosa, E 463 idrossipropilcellulosa, E 464 idrossipropilmetilcellulosa, E 465 metiletilcellulosa, E 466 carbossimetilcellulosa » è introdotta la dizione: « caramelle e pastigliaggi, 0,2 % ».

I requisiti specifici di purezza delle sostanza « E 400 acido alginico, E 401 sodio alginato, E 402 potassio alginato, E 403 calcio alginato, E 404 ammonio alginato ed E 405 alginato di propilenglicole » sono così modificati: « è soppressa la rubrica relativa alle sostanze insolubili in NaOH diluito; il testo della rubrica relativa alle ceneri insolubili nell'acido cloridrico è sostituito dal presente: « non oltre il 2 % ».

Per la voce « E 415 gomma xanthano » sono fissati i seguenti requisiti specifici di purezza:

Descrizione chimica:

La gomma xanthano è un polisaccaride ad elevato peso molecolare ottenuto per fermentazione in coltura pura di un idrato di carbonio con il batterio *Xanthomonas campestris*, purificato per estrazione con etanolo e con isopropanolo, essiccato e macinato. Essa contiene, quali principali esosi il D-glucosio e il D-mannosio, nonché gli acidi D-Glucuronico e piruvico, ed essa viene preparata sotto forma di sali di sodio, di potassio o di calcio. Le sue soluzioni sono neutre.

Descrizione:

Polvere color crema.

Tenore:

Il tenore di anidride carbonica riferita al prodotto esente da sostanze volatili non deve essere inferiore al 4,2 % e non superiore al 5,0 %.

Sostanza volatile:

Non oltre il 15 % determinato con essiccazione a 105 °C per due ore e mezza.

Ceneri:

Non oltre il 16 % riferito al prodotto esente da sostanze volatili determinato a 600 °C dopo essiccazione a 105 °C per quattro ore.

Acido piruvico:

Non meno dell'1,5 %.

Azoto:

Non oltre l'1,5 %.

Isopropanolo:

Non oltre 750 mg/kg.

Criteri microbiologici:

Assenza di cellule vitali di *Xanthomonas campestris*.

Per la voce « E 460-ii) cellulosa in polvere » sono fissati i seguenti requisiti specifici di purezza:

Descrizione chimica:

La cellulosa in polvere è cellulosa disintegrata meccanicamente e purificata, preparata trattando l'alfa-cellulosa ottenuta direttamente dai materiali fibrosi vegetali. Ha un peso molecolare uguale o superiore a $1,6 \times 10^5$.

Descrizione:

Polvere bianca inodore.

Tenore:

Non inferiore a 92 % $(C_{12}\ H_{20}\ O_{10})_n$.

Sostanze volatili:

Non superiori al 7 % determinato per essiccazione a 105 °C per tre ore.

pH:

Agitare circa 5 g di prodotto con 40 ml di acqua esente da anidride carbonica per 20 minuti e centrifugare. Il pH del liquido sovrastante è compreso tra 5,0 e 7,5.

Ceneri solfatate:

Non oltre lo 0,3 % determinato a 800 ± 25 °C.

Sostanze solubili in acqua:

Non oltre l'1 %.

II - *B* Emulsionanti.

Alla voce: « E 471 mono e digliceridi degli acidi grassi » sono incluse le seguenti dizioni:

« Prodotti dolciari, 0,4 %;

Confettura extra, confettura, gelatina extra, gelatina, marmellata, crema di marroni, secondo buona tecnica industriale ».

Alla voce « E 472, *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) » è inclusa la seguente dizione:

« Preparati per la guarnizione di budini e di prodotti dolciari, 4 % (calcolato sulle guarnizioni) e comunque non più dello 0,8 % sul totale ».

Per la voce « E 474 sucrogliceridi » i requisiti specifici di purezza sono così modificati:

l'ultima frase del testo della rubrica relativa alla descrizione chimica è modificata come segue: « Non possono essere adoperati solventi organici diversi dal cicloesano, dalla dimetilformammide, dall'acetato di etile, dall'isobutanolo e dall'isopropanolo »;

e aggiunta la seguente nuova rubrica: « *Tenore totale di cicloesano e isobutanolo* - Non oltre 10 mg/kg, isolatamente o combinati ».

Per la voce « E 477 esteri del propilenglicole con gli acidi grassi », i requisiti specifici di purezza sono modificati come segue: il testo relativo a dimero e trimero del propan 1,2-diolo è modificato come segue: « Non oltre lo 0,5 %. Fino al 31 dicembre 1984 si può impiegare l'additivo E 474 contenente non oltre il 4 % di dimero e trimero di propan 1,2-diolo ».

3) E' introdotto il « Titolo III - Esaltatore di sapidità » (Allegato 1).

4) Titolo IV - Sostanze aromatizzanti artificiali.

Alla voce « Etilvanilina »:

la dizione: « cioccolato, marmellate di cotogne e di castagne, canditi, 0,01 % » è sostituita dalla seguente: « cioccolato e canditi, 0,01 %;

è introdotta la dizione: « confettura extra, confettura, gelatina extra, gelatine di mele, cotogne e cinorroidi, nonché crema di marroni, 0,1 % ».

Alla voce « propenilguaetolo » è soppressa la dizione: « marmellate di cotogne e di castagne, 0,0002 % ».

5) Il titolo VI - Sostanze per trattamenti in superficie è sostituito dal « Titolo VI - Agente di rivestimento » (Allegato 2).

6) E' introdotto il « Titolo VII - Acidificante » (Allegato 3).

7) E' introdotto il « Titolo VIII - Antiagglomerante » (Allegato 4).

8) E' introdotto il « Titolo IX - Polvere lievitante » (Allegato 5).

9) E' introdotto il « Titolo X - Antischiumogeno » (Allegato 6).

10) E' introdotto il « Titolo XI - Sali di fusione » (Allegato 7).

11) E' introdotto il « Titolo XII - Agenti di trattamento delle farine » (Allegato 8).

12) Il titolo VII - Vari è sostituito dal « Titolo XIII - Vari » (Allegato 9).

Art. 5.

La parte II dell'allegato al decreto ministeriale 3 maggio 1971, riguardante la disciplina degli amidi modificati destinati all'alimentazione umana, è modificata come segue:

per l'amido n. 15: amido idrossipropilico, alla rubrica « caratteristiche e criteri specifici di purezza » la dizione « cloridrina propilenica 5 ppm massimo » è sostituita dalla seguente: « cloridrina propilenica 0,1 ppm massimo »;

è cancellato l'amido n. 16: amido idrossipropilico a reticolazione glicerica.

Art. 6.

Sono abrogati i decreti ministeriali 28 dicembre 1964, relativo alla disciplina dell'impiego del glutammato monosodico nelle carni preparate e nei prodotti della pesca conservati in recipienti, e 7 febbraio 1969 relativo alla disciplina dell'impiego di 5'-guanilato disodico e 5'-inosinato disodico.

All'art. 3, lettera *r*) del decreto ministeriale 27 settembre 1967, relativo alla disciplina delle paste speciali secche e delle paste alimentari fresche, è cancellata la dizione « glutammato monosodico ».

All'art. 9 del decreto ministeriale 31 marzo 1965 è cancellata la lettera *g*).

Art. 7.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO 1

TITOLO III

ESALTATORE DI SAPIDITA'

Glutammato monosodico (1)	Riso e mais soffiati. Salatini. Krackers. Semi tostati 0,25%. Frutta a guscio tostata o fritta 0,25%. Paste alimentari, con ripieno 0,3%. Salse 1%; preparati per salse 1%. Preparati per gelatina 0,2% (calcolato sul prodotto pronto per il consumo). Carni cotte comunque preparate o conservate 0,25%. Conserve e preparazioni alimentari pronte a base di carne, 0,25% (calcolato sulla carne). Prodotti ittici conservati 0,25%. Conserve e preparazioni alimentari pronte a base di pesce, 0,25% (calcolato sul pesce). Preparazioni alimentari a base di vegetali (limitatamente a peperonata, funghi trifolati, melanzane al funghetto, borlotti alla cacciatora) 0,1% (calcolato sul vegetale). Prodotti « tipo snack » a base di farina di mais, di farina di riso, estrusi e/o tostati e/o fritti 0,25%.
E300 Acido L-ascorbico E330 Acido citrico E334 Acido tartarico E260 Acido acetico E270 Acido lattico	Prodotti dolciari 0,4%.

ALLEGATO 2

TITOLO VI

AGENTE DI RIVESTIMENTO

Cera carnauba	Agrumi, secondo buona tecnica industriale (2) (3). Confetti e cioccolato, secondo buona tecnica industriale.
E 414 Gomma arabica Gelatine animali	Riso e mais soffiati. Salatini. Semi tostati, secondo buona tecnica industriale. Frutta secca a guscio tostata o fritta. Prodotti, tipo snack, a base di farina di mais. Secondo buona tecnica industriale.
Cera d'api	Pastigliaggi, secondo buona tecnica industriale.
Gomma lacca bianca raffinata	Confetti, caramelle senza incarto, cioccolato, prodotti dolciari di zucchero e mandorle non da forno 0,2%.
Gomma lacca	Agrumi 0,8 g/kg (2) (3). Mele 1 g/kg (2) (3).
Olio di vasellina	Riso: 1 g/kg. Uva secca, secondo buona tecnica industriale.
Paraffina solida	Formaggi, secondo buona tecnica industriale. Prodotti di salumificio consumabili senza ulteriore cottura: secondo buona tecnica industriale.
Resine cumarone-indene	Agrumi 50 mg/kg (4).

---

(1) E' consentito sostituire il 5% di glutammato monosodico con 5' - guanilato disodico e 5' - inosinato disodico.

(2) Il residuo di componenti non volatili non deve superare 100 mg/kg.

(3) Può essere supportato o diluito con acido oleico, alfa proteina di soja, ammoniaca (titolo 29%), colofonia, oleina animale, sodio idrossido e acqua.

(4) L'applicazione deve essere effettuata mediante soluzione in eptano oppure mediante soluzione in acetato di etile e di butile. I componenti del prodotto utilizzato non possono superare: resine cumarone-indene 13% ed eptano, oppure acetato di etile e di butile, q.b. a 100.

ALLEGATO 3

TITOLO VII

ACIDIFICANTE

E 330 Acido citrico	Succo di ananasso o succo di ananasso concentrato, 3 g/l. Succo e polpa di pere, o di pesche od albicocche e loro mescolanze 5 g/l. Bevande analcooliche gassate e non gassate, secondo buona tecnica industriale (1). Prodotti dolciari, secondo buona tecnica industriale. Sciroppi di frutta, secondo buona tecnica industriale. Gelati, secondo buona tecnica industriale. Vongole al naturale 0,3%. Salse, secondo buona tecnica industriale. Nettari e succhi di ortaggi, secondo buona tecnica industriale.
E 334 Acido tartarico	Bevande analcooliche gassate e non gassate, 2 g/l. Prodotti dolciari, secondo buona tecnica industriale. Sciroppi di frutta, secondo buona tecnica industriale. Gelati, secondo buona tecnica industriale. Salse, secondo buona tecnica industriale. Nettari e succhi di ortaggi, secondo buona regola industriale.
E 338 Acido ortofosforico	Bevande analcooliche gassate, tipo cola, 600 mg/l.
E 260 Acido acetico E 270 Acido lattico	Prodotti dolciari, secondo buona tecnica industriale. Gelati, secondo buona tecnica industriale. Salse, secondo buona tecnica industriale (limitatamente all'E 270). Nettari e succhi di ortaggi, secondo buona tecnica industriale (limitatamente all'E 270).

ALLEGATO 4

TITOLO VIII

ANTIAGGLOMERANTE

Biossido di silicio idrato	Preparati in polvere per prodotti da forno, (escluso il pane), per budini e per gelati, destinati al consumo diretto 0,8%. Prodotti in polvere per la ricostituzione di bevande istantanee a base di caffè, thè, cacao, succhi di frutta, latte in polvere, al gusto di limone ed arancio, 1%. Sale superiore da tavola 0,5%.
Calcio carbonato	Prodotti in polvere per la ricostituzione di bevande istantanee a base di caffè, thè, cacao, succhi di frutta, latte in polvere, al gusto di limone ed arancio, 1%. Sale superiore da tavola 0,5%.
Calcio fosfato tribasico	Prodotti in polvere per la ricostituzione di bevande istantanee a base di caffè, thè, cacao, succhi di frutta, latte in polvere, al gusto di limone ed arancio, 1%.
Magnesio carbonato	Prodotti in polvere per la ricostituzione di bevande istantanee a base di caffè, thè, cacao, succhi di frutta, latte in polvere, al gusto di limone ed arancio, 1%. Sale da tavola, 1%.
Silice colloidale	Caramelle, pastigliaggi, chewing-gum 0,2%.

(1) L'acido citrico può essere eventualmente associato a citrato sodico e/o cloruro di sodio; il cloruro di sodio, in quanto non additivo, va indicato senza la categoria.

ALLEGATO 5

TITOLO IX

POLVERE LIEVITANTE

E 330 Acido citrico E 334 Acido tartarico E 336 i) Tartrato monopotassico E 450 a-i) Pirofosfato disodico Sodio bicarbonato Ammonio bicarbonato	Prodotti da forno, escluso il pane, secondo buona tecnica industriale. Preparati per prodotti da forno, escluso il pane, destinati al consumo diretto, secondo buona tecnica industriale. Prodotti impanati (limitatamente alla impanatura), secondo buona tecnica industriale.
Glucone delta lattone	Prodotti da forno, escluso il pane, 2% (calcolato sulla farina). Preparati per prodotti da forno, destinati al consumo diretto, escluso il pane, purché non superi, nel prodotto pronto per il consumo, il 2% (calcolato sulla farina).

ALLEGATO 6

TITOLO X

ANTISCHIUMOGENO

Dimetilpolisilossano	Preparati per bevande istantanee, destinati ai distributori automatici, 10 ppm (calcolato sul prodotto ricostituito, pronto per il consumo).

ALLEGATO 7

TITOLO XI

SALI DI FUSIONE

E 331 Citrati di sodio E 332 Citrati di potassio	Formaggio fuso 3%.
E 450 polifosfati di sodio e di potassio E 450 *a)* i) Pirofosfato disodico ii) Pirofosfato trisodico iii) Pirofosfato tetrasodico iv) Pirofosfato tetrapotassico E 450 *b)* i) Trifosfato pentasodico ii) Trifosfato pentapotassico E 450 *c)* i) Polifosfati di sodio ii) Polifosfati di potassio	Formaggio fuso 1,5% (1).

ALLEGATO 8

TITOLO XII

AGENTE DI TRATTAMENTO DELLA FARINA

E 221 Sodio solfito (2) E 222 Sodio bisolfito (2) E 223 Sodio metabisolfito (2)	Farina destinata alla preparazione di prodotti da forno a pasta laminata, 60 mg/kg (limitatamente alla fase di impiego negli impasti).
E 300 Acido L-ascorbico	Farina di grano tenero 200 mg/kg, di cui non più di 100 mg/kg nella fase molitoria e non più di 100 mg/kg nella fase dell'impasto, dei prodotti da forno, compreso il pane.
Cisteina base e suo cloridrato (3)	Farina destinata alla preparazione di prodotti dolciari da forno 300 mg/kg (limitatamente alla fase d'impiego negli impasti).

(1) Fermo restando il rispetto della dose massima di impiego prevista per l'additivo E 450, in caso di miscela dell'additivo stesso con citrati di sodio o di potassio, la quantità complessiva dei componenti la miscela non può superare il 3%.

(2) Calcolato come SO_2.

(3) Calcolato come cisteina base.

ALLEGATO 9

TITOLO XIII

VARI

Ferro solfato (ferroso) Ferro gluconato (ferroso)	Olive in salamoia 0,03%, come ferro sul prodotto sgocciolato (come residuo).
Acido metatartarico	Vini 10 g/hl.
Magnesio carbonato	Cialde 0,4%.
Sodio bicarbonato Potassio bicarbonato Calcio cloruro	Latte concentrato, latte concentrato scremato, latte concentrato parzialmente scremato, latte concentrato ricco di materia grassa 0,2% (1) (2) - 0,3% (2) (3). Latte concentrato zuccherato, latte concentrato scremato zuccherato, latte concentrato parzialmente scremato zuccherato 0,2% (2). Latte in polvere, latte in polvere scremato, latte in polvere parzialmente scremato, latte in polvere ricco di materia grassa 0,5% (4).
Sodio silicato (soluzione) Potassio silicato (soluzione) Calce spenta	Uova in guscio, trattamento superficiale.
Acqua di calce	Baccalà (per bagnatura), secondo buona tecnica industriale.
Idrossido di calcio (calce spenta)	Calcinatura noci moscate, secondo buona tecnica industriale.
Soluzione di H_2O_2/NH_3	Sbiancatura delle noci, secondo buona tecnica industriale.
Sodio ipoclorito	Sbiancatura delle noci, secondo buona tecnica industriale. Lavaggio degli agrumi, purché la soluzione non contenga più di 200 mg/l di NaClO.
E 290 Anidride carbonica	Caramelle gassate in granuli, secondo buona tecnica industriale.
Sali di sodio, potassio, magnesio e calcio degli acidi grassi alimentari	Caramelle, pastigliaggi e chewing-gum, 1%.
Calcio cloruro	Pomodori pelati 0,1%.
Idrossido di sodio	Prodotti salati da forno per aperitivi 10 mg/kg (come residuo) (5).
E 331 citrati di sodio E 450 *a*), *b*), *c*) Polifosfati di sodio e di potassio	Sangue destinato alla produzione di proteine plasmatiche (come anticoagulante) 0,6% (6).

(1) Per i prodotti la cui sostanza secca totale non supera il 28%.

(2) Nel caso di miscele di E 331, E 332, E 339, E 341, E 450, sodio bicarbonato, potassio bicarbonato e calcio cloruro, la quantità complessiva dei componenti la miscela non può superare la percentuale massima consentita.

(3) Per i prodotti la cui sostanza secca totale supera il 28%.

(4) In caso di miscele di E 331, E 332, E 339, E 341, E 450, sodio bicarbonato, potassio bicarbonato e calcio cloruro, la quantità complessiva dei componenti la miscela non può superare lo 0,5% di cui lo 0,2% al massimo di bicarbonato di sodio e di potassio. Quest'ultima quantità può essere dello 0,3% al massimo nel caso del latte totalmente disidratato del tipo « Hatmaker » o « Roller » diverso da quello destinato ad essere commercializzato al dettaglio, per la fabbricazione del quale sono autorizzate soltanto le due sostanze in questione.

(5) Il trattamento deve essere effettuato con soluzione di idrossido di sodio avente concentrazione non superiore all'1,5% ed a condizione che il prodotto finito abbia un pH, in superficie, non superiore a 9,7.

(6) Non è consentita la miscela di E 331 con E 450.

(2366)

DECRETO 23 aprile 1983.

Disposizioni sulle preparazioni galeniche officinali ad uso medico-specialistico e sulle preparazioni galeniche officinali consistenti in soluzioni perfusionali, anticoagulanti, tampone e per dialisi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 20 luglio successivo, con cui sono state emanate disposizioni sulla produzione di preparati galenici officinali per uso umano ed è stato, fra l'altro, stabilito, in apposito allegato, l'elenco-indice dei preparati galenici costituenti il « Formulario nazionale », producibili dalle aziende autorizzate alla produzione galenica ai sensi dell'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 12 agosto 1982, con cui sono state emanate disposizioni integrative, modificative e attuative del citato decreto ministeriale 26 giugno 1981;

Visti i pareri espressi dalla commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale nelle sessioni del 14 gennaio e 21 febbraio 1983;

Considerato, in particolare, che la commissione ha espresso parere favorevole a che si consenta la produzione di preparazioni galeniche ad esclusivo uso medico specialistico, sebbene non incluse nell'elenco-indice del Formulario nazionale, e si autorizzi, provvisoriamente, l'ulteriore produzione, su specifica richiesta degli operatori sanitari, di soluzioni a largo volume per le quali non sia stato dato l'assenso ministeriale previsto dall'art. 6-*bis* del citato decreto ministeriale 26 giugno 1981, introdotto dall'art. 4 del successivo decreto 19 luglio 1982;

Ritenuto opportuno dare attuazione ai voti espressi dalla commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale, al fine di adeguare la disponibilità dei prodotti galenici officinali alle esigenze terapeutiche e diagnostiche;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese titolari di officine farmaceutiche autorizzate dal Ministero della sanità alla produzione di galenici possono produrre, limitatamente alle forme previste nei relativi decreti autorizzativi, preparazioni galeniche di uso comune e consolidato, non incluse nell'elenco-indice del « Formulario nazionale » allegato al decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1981, e successive modificazioni, destinate esclusivamente all'utilizzazione diretta da parte del medico, nell'esercizio della sua attività professionale specialistica.

Le imprese possono iniziare la produzione dei preparati di cui al precedente comma, dopo aver ottenuto specifico assenso da parte del Ministero della sanità, su parere favorevole della commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale. A tal fine esse devono inoltrare circostanziata comunicazione al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico e alla commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale, presso l'Istituto superiore di sanità, specificando la composizione quali-quantitativa di ciascuna preparazione e le motivazioni clinico-farmacologiche in base alle quali la stessa viene proposta. Il parere della predetta commissione è trasmesso senza indugio al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, che comunica all'impresa interessata l'assenso alla produzione o il motivato diniego.

Le preparazioni di cui ai commi precedenti devono riportare sulle etichette, involucri e/o contenitori, le seguenti diciture: « Prodotto riservato al medico specialista - Non vendibile al pubblico ».

Art. 2.

In deroga a quanto previsto dall'art. 6-*bis* del decreto ministeriale 26 giugno 1981, introdotto dall'art. 4 del decreto ministeriale 19 luglio 1982, le imprese titolari di officine farmaceutiche autorizzate dal Ministero della sanità alla produzione di galenici possono produrre, fino al 31 dicembre 1983, su specifica richiesta di reparti ospedalieri, presidî e servizi sanitari, preparazioni consistenti in liquidi prefusionali, anticoagulanti, tampone e per dialisi che risultino già impiegate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai decreti citati, anche se su di esse non sia stato espresso parere favorevole da parte della commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale.

Le imprese possono produrre le preparazioni di cui al comma precedente dopo aver ottenuto specifico assenso da parte del Ministero della sanità. A tal fine esse debbono inoltrare al predetto Ministero - Direzione generale del servizio farmaceutico, nonché alla commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale, circostanziata comunicazione, specificando quali preparazioni intendono produrre, indicando le motivazioni scientifiche e tecniche a sostegno della proposta e allegando sia le motivate richieste dei reparti ospedalieri, presidi e servizi sanitari, sia documentazione comprovante l'impiego di ciascuna preparazione in data anteriore al 20 gennaio 1983.

L'assenso del Ministero della sanità può essere revocato, su motivato parere della commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale.

Art. 3.

Per ciascuna delle preparazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, le imprese produttrici devono approntare e tenere a disposizione dell'autorità sanitaria una documentazione tecnico-analitica redatta secondo le disposizioni contenute nella circolare del Ministero della sanità n. 19 del 30 gennaio 1970, e successive modificazioni.

Le confezioni devono essere conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 26 giugno 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(2676)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 marzo 1983.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, di condizioni di polizza e di tassi di premio, presentati dalla S.p.a. Assicurazioni generali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 8 febbraio 1982 della società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza regolanti la rivalutazione annua facoltativa della rendita assicurata;

Vista la domanda in data 22 marzo 1982 della suindicata società intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa per l'assicurazione del personale dipendente;

Viste le domande della predetta impresa intese ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non presenti nelle rispettive tariffe in vigore;

Viste le condizioni di polizza e le note tecniche concernenti la tariffa ed i tassi di premio predetti, allegate alle suindicate domande;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza regolanti la rivalutazione annua facoltativa nella rendita garantita nelle forme assicurative denominate 12R-RIV e 12R-DIN, approvate con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12756, presentate dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede legale in Roma.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa e le relative condizioni di polizza presentate dalla società suindicata da utilizzare nell'assicurazione dei propri dipendenti:

tariffa 11R-RIV (DIP), relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita vitalizia differita, con controassicurazione in caso di premorienza dell'assicurato, rivalutabile ogni anno gratuitamente e in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta. Alla presente tariffa si applicano la clausola di rivalutazione, il regolamento Gesav ed i coefficienti di opzione al termine del differimento approvati per l'analoga tariffa 11R-RIV, autorizzate con decreto ministeriale 6 ottobre 1981, n. 13540.

Art. 3.

Sono approvati i seguenti tassi di premio, presentati dalla predetta società, in estensione delle tariffe di seguito descritte:

tasso di premio di L. 3,9912 per l'assicurazione di una lira di rendita annua vitalizia differita di un anno, con controassicurazione su di una testa maschile di anni 82, in estensione della tariffa 11R-RIV approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981, n. 13540;

tasso di premio di L. 17,1055 per l'assicurazione di una lira di rendita annua vitalizia differita di anni 18, con controassicurazione, su di una testa maschile di anni 1, in estensione della tariffa 11R-RIV, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981, n. 13540;

tasso di premio di L. 0,9649 per una lira di capitale assicurato da una testa di anni 79 per un periodo di anni 5, in estensione della tariffa 13J-RIV, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981, n. 13540;

tasso di premio di L. 0,84309 per una lira di capitale assicurato da una testa di anni 12 per un periodo di anni 10, in estensione della tariffa 13J-RIV, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981, n. 13540;

tasso di premio di L. 0,96206 per una lira di capitale assicurato da una testa di anni 78 per un periodo di anni 5, in estensione della tariffa 13J-RIV, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981, n. 13540;

tasso di premio di L. 0,9679 per una lira di capitale assicurato da una testa di anni 80 per un periodo di anni 5, in estensione della tariffa 13J-RIV, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981, n. 13540;

tasso di premio di L. 0,91016 per una lira di capitale assicurato da una testa di anni 14 per un periodo di anni 6, in estensione della tariffa 13J-RIV, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981, n. 13540;

tasso di premio di L. 0,97101 per una lira di capitale assicurato da una testa di anni 81 per un periodo di anni 5, in estensione della tariffa 13J-RIV, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981, n. 13540;

tasso di premio annuo di L. 2,3402 per l'assicurazione di una lira di rendita annua vitalizia differita di anni 11, con controassicurazione, su di una testa maschile di anni 9, in estensione della tariffa 12R-RIV, approvata con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12756;

tasso di premio annuo di L. 0,08121 per una lira di capitale assicurato da una testa di anni 13 per un periodo di anni 15, in estensione della tariffa 13DIN, approvata con decreto ministeriale 4 novembre 1977, n. 11017.

Roma, addì 11 marzo 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2541)

DECRETO 11 marzo 1983.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il reg. approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 9 novembre 1982 dell'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, a prestazione annualmente rivalutabile, e delle relative condizioni di polizza, da applicare a contratti in forma colettiva, nonché di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza da applicare a contratti in forma collettiva, nonché le condizioni di polizza di seguito descritte, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dall'I.N.A. - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale, annualmente rivalutabile in virtù di un'indicizzazione alle variazioni dell'indice del costo della vita e di un'eventuale ulteriore rivalutazione derivante dall'utilizzo di parte del sovrainteresse prodotto dagli impieghi, pagabile se in vita l'assicurato alla scadenza del contratto, con controassicurazione del premio versato adeguato;

tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale, annualmente rivalutabile in virtù di un'indicizzazione alle variazioni dell'indice del costo della vita e un'eventuale ulteriore rivalutazione derivante dall'utilizzo di parte del sovrainteresse prodotto dagli impieghi, pagabile se in vita l'assicurato alla scadenza del contratto, con controassicurazione del cumulo dei premi netti pagati e dei relativi adeguamenti;

tariffa di capitalizzazione, a premio unico, con garanzia di pagamento, al termine di un periodo prefissato, di un capitale annualmente rivalutabile in virtù di un'indicizzazione alle variazioni dell'indice del costo della vita e di un'eventuale ulteriore rivalutazione derivante dall'utilizzo di parte del sovrainteresse prodotto dagli impieghi, con controassicurazione del premio netto versato e dei relativi adeguamenti;

condizioni di polizza delle tre tariffe di assicurazione sulla vita dianzi descritte;

condizioni di polizza, modificative delle analoghe approvate con decreto ministeriale 28 marzo 1981, numero 13134, della tariffa relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente secondo un parametro determinato;

condizioni di polizza, modificative delle analoghe approvate con decreto ministeriale 28 marzo 1981, numero 13134, della tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente, secondo un parametro determinato;

condizioni di polizza, modificative delle analoghe approvate con decreto ministeriale 28 marzo 1981, numero 13134 della tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente secondo un parametro determinato.

Roma, addì 11 marzo 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2543)

DECRETO 27 aprile 1983.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa della S.n.c. Fratelli Grandis fu Giovanni, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 4 maggio 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.n.c. Fratelli Grandis fu Giovanni, con sede in Albisola Superiore, ed è disposta la continuazione dell'esercizio della impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario, in data 9 febbraio 1983, volta ad ottenere un anno di proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 30 marzo 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.n.c. Fratelli Grandis fu Giovanni, con sede in Albisola Superiore, è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 4 maggio 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente Tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2707)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 gennaio 1983.

Determinazione, per il periodo 1° settembre-31 agosto 1983, della misura del tasso d'interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 35 del « Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che demanda ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici di accertare annualmente, con proprio decreto, la misura del tasso di interesse di mora, da applicarsi ai sensi del primo e del secondo comma dello stesso art. 35 e del terzo comma del successivo art. 36;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30 del 1° febbraio 1982), con il quale la misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata al 23 % per il periodo 1° settembre 1981-31 agosto 1982;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interesse di mora da applicarsi nel periodo 1° settembre 1982-31 agosto 1983;

Visti i tassi di interesse applicati al 1° settembre 1982 dalle aziende di credito alla clientela primaria sui crediti in bianco utilizzati in conto corrente;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del « Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata, per il periodo 1° settembre 1982-31 agosto 1983, al 21 % (ventuno per cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1983

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(2452)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 870/83 della commissione, del 14 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 871/83 della commissione, del 14 aprile 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 872/83 della commissione, del 14 aprile 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 873/83 della commissione, del 12 aprile 1983, che abroga le misure di salvaguardia applicabili al vasellame ed agli oggetti di uso domestico o da toletta in gres, importati in Francia e nel Regno Unito, e che istituisce un regime di autorizzazioni automatiche all'importazione per i prodotti in oggetto originari o provenienti dalla Corea del Sud.

Raccomandazione n. 874/83/CECA della commissione, del 12 aprile 1983, che modifica le raccomandazioni n. 811/78/CECA e n. 1006/78/CECA per quanto concerne l'istituzione di dazi antidumping definitivi su alcuni prodotti siderurgici originari della Repubblica democratica tedesca.

Regolamento (CEE) n. 875/83 della commissione, del 14 aprile 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 876/83 della commissione, del 14 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 877/83 della commissione, del 14 aprile 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 878/83 della commissione, del 14 aprile 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 879/83 della commissione, del 14 aprile 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 880/83 della commissione, del 14 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 881/83 della commissione, del 14 aprile 1983, che sospende la fissazione anticipata del prelievo alla importazione per le crusche.

Pubblicati nel n. L 96 *del* 15 *aprile* 1983.

(95/C)

Regolamento (CEE) n. 882/83 della commissione, del 14 aprile 1983, che modifica gli importi compensativi monetari

Pubblicato nel n. L 99 *del* 18 *aprile* 1983.

(96/C)

Regolamento (CEE) n. 883/83 della commissione, del 15 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 884/83 della commissione, del 15 aprile 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 885/83 della commissione, del 15 aprile 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 886/83 della commissione, del 15 aprile 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 887/83 della commissione, del 15 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri indumenti esterni, della categoria di prodotti n. 26 (codice 0260), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 888/83 della commissione, del 15 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e completi, tessuti, della categoria di prodotti n. 29 (codice 0290), originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 889/83 della commissione, del 15 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pigiami e camicie da notte, della categoria di prodotti n. 30 A (codice 0301), originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 890/83 della commissione, del 15 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri indumenti esterni, della categoria di prodotti n. 83 (codice 0830), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 891/83 della commissione, del 15 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri indumenti esterni, della categoria di prodotti n. 83 (codice 0830), originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 892/83 della commissione, del 15 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acetato di etile, della sottovoce 29.14 A II c) ex 1 della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 893/83 della commissione, del 15 aprile 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 593/83 per quanto concerne il sistema di pagamento del latte differenziato a seconda della qualità del prodotto.

Regolamento (CEE) n. 894/83 della commissione, del 15 aprile 1983, che fissa i prezzi d'acquisto delle carcasse e delle mezzene applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 18 aprile 1983.

Regolamento (CEE) n. 895/83 della commissione, del 15 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle spazzole, pennelli e oggetti di spazzolificio, della sottovoce 96.01 B ex III della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 896/83 della commissione, del 15 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al cloruro di ammonio, della sottovoce 28.30 A I della tariffa doganale comune, originario della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 897/83 della commissione, del 15 aprile 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai coltelli, della sottovoce 82.09 A della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 898/83 della commissione, del 15 aprile 1983, relativo al rilascio di titoli d'importazione per prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, destinati all'alimentazione animale, in conformità del regolamento (CEE) n. 693/83.

Pubblicati nel n. L 97 *del* 16 *aprile* 1983.

(97/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Provvedimenti concernenti la legge 20 febbraio 1982, n. 39

Con deliberazione adottata nella seduta del 30 marzo 1983, il CIPE ha approvato gli obiettivi, i criteri e gli indirizzi contenuti nella proposta di attuazione degli interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni autorizzati dalla legge 10 febbraio 1982, n. 39. Le spese relative all'attuazione degli interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trovano copertura con gli stanziamenti previsti dall'art. 3 della legge n. 39/82, secondo le modalità in esso indicate.

Il CIPE inoltre ha raccomandato al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di renderne partecipe il CIPE, in occasione della prevista relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi, anche ai fini del completamento delle opere e delle forniture previste ove si rendesse necessario l'impiego di ulteriori risorse finanziarie.

(2710)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Norme per la profilassi della varroasi

(Ordinanza ministeriale 21 aprile 1983)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la propria ordinanza in data 8 agosto 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 29 agosto 1981, con la quale vengono dettate norme per la profilassi della varroasi;

Considerato che la varroasi è presente e relativamente diffusa in alcune regioni italiane;

Ritenuto necessario modificare le norme profilattiche in vigore per estendere alla varroasi le disposizioni previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria per le altre malattie infettive e diffusive delle api e consentire pertanto la esecuzione di trattamenti terapeutici negli alveari colpiti;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale in data 8 agosto 1981, citata nelle premesse, è revocata e sostituita dalla presente.

Art. 2.

All'elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo previste dall'art. 1 del vigente regolamento di polizia veterinaria è aggiunta la varroasi.

Art. 3.

Nei casi di varroasi si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo XXIX, del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà immediata applicazione.

Roma, addì 24 aprile 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(2709)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

Corso dei cambi del 29 aprile 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1461,450	1461,450	—	1461,450	—	1466,25	1461,550	1461,450	1461,450	1461,45
Marco germanico .	594,400	594,400	—	594,400	—	594,20	594,450	594,400	594,400	594,40
Franco francese .	198,100	198,100	—	198,100	—	198 —	198,150	198,100	198,100	198,10
Fiorino olandese .	528,130	528,130	—	528,130	—	528,25	527,900	528,130	528,130	528,13
Franco belga.	29,832	29,832	—	29,832	—	29,81	29,838	29,832	29,832	29,83
Lira sterlina .	2281,700	2281,700	—	2281,700	—	2290 —	2282,250	2281,700	2281,700	2281,70
Lira irlandese .	1876,400	1876,400	—	1876,400	—	1879,40	1877 —	1876,400	1876,400	—
Corona danese .	167,290	167,290	—	167,290	—	167,40	167,330	167,290	167,290	167,30
E.C.U.	1345,920	1345,920	—	1345,920	—	1346,45	1345,920	1345,920	1345,920	1345,92
Dollaro canadese .	1193,400	1193,400	—	1193,400	—	1189 —	1193,100	1193,400	1193,400	1193,40
Yen giapponese	6,157	6,157	—	6,157	—	6,15	6,152	6,157	6,157	6,15
Franco svizzero.	707,730	707,730	—	707,730	—	707,80	707,750	707,730	707,730	707,75
Scellino austriaco.	84,404	84,404	—	84,404	—	84,40	84,460	84,404	84,404	84,40
Corona norvegese.	205,720	205,720	—	205,720	—	205,45	205,690	205,720	205,720	205,70
Corona svedese.	195,080	195,080	—	195,080	—	195,25	195,150	195,080	195,080	195,10
FIM	268,820	268,820	—	268,820	—	269 —	268,900	268,820	268,820	—
Escudo portoghese .	14,650	14,650	—	14,650	—	14,70	14,700	14,650	14,650	14,65
Peseta spagnola .	10,703	10,703	—	10,703	—	10,70	10,693	10,703	10,703	10,70

Media dei titoli del 29 aprile 1983

Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	44,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	97,950
» 5,50 % » » 1969-84 .	93,250
» 6 % » » 1970-85 .	91,450
» 6 % » » 1971-86 .	88,225
» 6 % » » 1972-87 .	78,875
» 9 % » » 1975-90 .	75,750
» 9 % » » 1976-91 .	73,500
» 10 % » » 1977-92 .	76,225
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	75,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1981/84 19 % .	100,400
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,200
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,425
» » » » 1-10-1981/83 .	100,200
» » » » 1-11-1981/83 .	100,350
» » » » 1-12-1981/83 .	100,200
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,925
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	99,300
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,775
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,925
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,500
» » » » 1- 6 1982/84 .	99,500
» » » » 1- 7-1982/84 .	98,925
» » » » 1- 8-1982/84 .	98,900
» » » » 1- 9-1982/84 .	98,950
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,450
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,650
» » » » 1- 5-1982/86 .	99,900
» » » » 1- 6-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,350
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,600
» » » » 1- 9-1982/86 .	98,850
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,075
» » » 12 % 1-10-1983 .	97,400
» » » 12 % 1- 1-1984 .	96,125
» » » 12 % 1- 4-1984 .	95,300
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,325
» » » 12 % 1-10-1984 .	92,850
» » Nov. 12 % 1 10-1987 .	83,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 aprile 1983

Valuta	
Dollaro USA	1461,500
Marco germanico	594,425
Franco francese	198,125
Fiorino olandese .	528,015
Franco belga	29,835
Lira sterlina .	2281,975
Lira irlandese	1876,700
Corona danese .	167,310
E.C.U. .	1345,920
Dollaro canadese .	1193,250
Yen giapponese	6,154
Franco svizzero	707,740
Scellino austriaco	84,432
Corona norvegese .	205,705
Corona svedese	195,115
FIM	268,860
Escudo portoghese .	14,675
Peseta spagnola	10,698

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di ingegnere nel ruolo professionale prima qualifica, tra laureati in ingegneria con specializzazione aeronautica.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a sei posti di ingegnere nel ruolo professionale prima qualifica, tra laureati in ingegneria con specializzazione aeronautica.

Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria aeronautica, sono considerati titoli equivalenti alla laurea in ingegneria aeronautica la laurea in ingegneria industriale sottosezione aeronautica e la laurea in ingegneria aerospaziale - sezione aeromissilistica.

I candidati dovranno possedere, alla data di scadenza della presentazione delle domande, età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici del Registro aeronautico italiano in via del Tritone n. 169, Roma.

(2704)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Calabria.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 106, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, dipartimento di chimica - polifunzionale sito in Arcavacata di Rende (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 maggio 1983, ore 10;
seconda prova: 25 maggio 1983, ore 9.

(2696)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di economia e commercio, istituto di politica economica e finanziaria, 2° piano, largo Fraccareta, 1, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 27 maggio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 51, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di lingue e letterature straniere, via Garruba n. 6, piano terra, aula 2ª, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 maggio 1983, ore 8;
seconda prova: 24 maggio 1983, ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 147, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di agraria, dipartimento di produzione animale, via Amendola, 165/A, 2° piano, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 maggio 1983, ore 8,30;
seconda prova: 27 maggio 1983, ore 8,30.

(2697)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 3. il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di diritto privato, facoltà di giurisprudenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 27 maggio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 62, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di chirurgia cuore e grossi vasi, Policlinico Umberto I, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 24 maggio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 111, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di macchine e tecnologie meccaniche, via Eudossiana, 18, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 maggio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 25 maggio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 140, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto fondamenti architettura, via Gramsci n. 53, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 25 maggio 1983, ore 9.

(2698)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pavia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia, dipartimento di matematica, strada Nuova, 65, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 giugno 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 24 giugno 1983, ore 9,30.

(2717)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia

Il medico provinciale comunica che con bando dell'11 aprile 1983, n. 1462, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche rurali del comune di Pantelleria (3ª sede) e di Favignana (3ª sede Isola di Marettimo).

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 30 luglio 1983.

(2597)

ISTITUTO « CA' D'INDUSTRIA » DI COMO

Concorso ad un posto di direttore sanitario dell'istituto geriatrico per anziani non autosufficienti di Como e delle case di riposo per anziani auto e non autosufficienti di Como e di Albese con Cassano « La Solitaria ».

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario dell'istituto geriatrico per anziani non autosufficienti di Como e delle case di riposo per anziani auto e non autosufficienti di Como e di Albese con Cassano « La Solitaria ».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(204/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 118 del 2 maggio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto « Giannina Gaslini » Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, in Genova-Quarto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aggiunto geometra della ripartizione tecnica e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo ripartizione economato.

Associazione dei comuni Unità socio-sanitaria locale n. 38, in Gardone Val Trompia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore amministrativo.

Regione Piemonte Unità socio-sanitaria locale n. 72, in Tortona: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventotto posti di infermiere professionale ed aumento del numero dei posti da ventotto a quarantasei.

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « Vittorio Emanuele II » Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, in Ancona: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'amministrazione centrale: sei posti di applicato, un posto di aggiunto; sede di Ancona: un posto di applicato; dipartimento ricerche: un posto di applicato.

Servizio per i contributi agricoli unificati: Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a centosettanta posti di assistente ruolo amministrativo, trecentoventiquattro posti di archivista dattilografo ruolo amministrativo.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 1° marzo 1983, n. 6.

Riconoscimento, sostegno, tutela e disciplina del volontariato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) La provincia autonoma di Bolzano riconosce, sostiene e valorizza la funzione sociale delle associazioni di volontariato liberamente costituite, nel quadro del conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario e delle finalità definite dalle leggi e dai piani provinciali nel campo socio-assistenziale, in armonia con quanto disposto dagli articoli 2, 3, 18, 31, 32, 37 e 38 della Costituzione italiana e dalle norme della legge di riforma economico-sociale e dalle leggi provinciali.

(2) Si intende « volontariato » il servizio reso gratuitamente e con carattere di continuità da singoli o da associazioni e istituzioni dotate o meno di personalità giuridica, da cooperative che gestiscono servizi sociali entro il territorio provinciale, attraverso competenze adeguate alle mansioni che si intendono esercitare, sia attraverso strutture proprie, che nell'ambito delle strutture pubbliche, in risposta ai bisogni autonomamente individuati.

Art. 2.

(1) L'apporto delle associazioni di cui al precedente articolo potrà fra l'altro riguardare i seguenti settori:

1) il recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, da qualunque causa dipendenti;

2) la raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano e la donazione di organi;

3) i servizi per tutela sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai tossicodipendenti, agli alcoolisti ed ex alcoolisti, ai malati di mente e al settore materno-infantile anche sotto l'aspetto dell'affidamento delle persone in difficoltà; l'eliminazione delle forme di emarginazione e il reinserimento delle persone nella famiglia e nella società;

4) l'educazione sanitaria;

5) i servizi di integrazione e sostegno sociale in senso lato, con particolare riferimento alle fasce di popolazione rischio;

6) attività esplicata nel campo del pronto soccorso attuato a seguito di disgrazie o calamità naturali, della tutela dell'ambiente e di altri interventi similari.

Art. 3.

(1) Le associazioni, le istituzioni, le cooperative indicate al secondo comma dell'art. 1, che si avvalgono di personale volontario o di personale volontario unitamente a personale dipendente, possono chiedere il riconoscimento di idoneità. Sulla domanda delibera la giunta provinciale su proposta dell'assessore competente tenendo conto della continuità dell'azione dei richiedenti, della garanzia sul piano dell'organizzazione, della dotazione e qualificazione degli operatori, dell'assenza di scopo di lucro e dell'assicurazione della gratuità delle prestazioni prese dai volontari, della garanzia del rispetto delle convizioni etiche degli utenti e dei programmi già sviluppati.

(2) Ai fini della deliberazione di riconoscimento di idoneità l'assessore competente dovrà acquisire il parere delle eventuali commissioni provinciali previste da specifiche leggi riguardanti i settori in cui il volontariato intende operare.

Art. 4.

(1) Gli organismi di volontariato riconosciuti idonei ai sensi del precedente articolo possono stipulare apposite convenzioni con gli enti direttamente responsabili della gestione dei servizi territoriali.

Art. 5.

(1) La richiesta di convenzionamento dell'organismo di volontariato, rivolta all'ente responsabile dei servizi, deve contenere il programma dell'attività che l'organismo intende svolgere, nonché tutti gli elementi utili ai fini della valutazione dei presupposti di cui al precedente art. 3.

(2) La convenzione, oltre all'individuazione delle attività che saranno svolte dall'organismo di volontariato, deve prevedere:

a) la durata del rapporto convenzionale;

b) la dotazione e qualificazione del personale volontario ed eventualmente dipendente utilizzato dall'organismo di volontariato;

c) le modalità per la messa a disposizione da parte dell'ente responsabile dei servizi di zona del proprio personale tecnico e delle informazioni necessarie a sostegno del servizio prestato dai volontari;

d) la disciplina dei rapporti finanziari tra l'ente pubblico e l'organismo di volontariato, i quali devono prevedere tra l'altro:

1) l'eventuale onere di allestimento e gestione delle strutture, attrezzature e servizi necessari all'espletamento dell'attività oggetto della convenzione:

2) l'eventuale onere del personale dipendente necessario alla gestione dell'attività escludendo compensi e configurazioni di rapporto di lavoro di alcun genere per il personale volontario;

3) l'onere per la copertura assicurativa del rischio di infortunio, di origine non dolosa, subito dal personale volontario o dipendente o dal medesimo provocato a terzi durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione;

4) l'onere per il rimborso delle spese sostenute dal personale per la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento di cui al successivo articolo;

e) la periodicità delle relazioni concernenti l'attività svolta, che dovranno essere redatte dall'organismo di volontariato.

Art. 6.

(1) Nelle convenzioni gli organismi di volontariato assicurano che i soci che svolgono le attività volontarie siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche di base sufficienti per conseguire una concreta efficacia nello svolgimento del servizio prestato.

(2) Nelle medesime convenzioni può essere previsto che, per particolari tipologie di trattamenti domiciliari, sia richiesto apposito addestramento.

(3) Saranno attuate dagli organismi di volontariato riconosciuti ai sensi del precedente art. 3 e dagli enti direttamente responsabili della gestione dei servizi, e qualora questi non vi provvedano, dalla provincia autonoma stessa, iniziative idonee all'addestramento, aggiornamento e riqualificazione dei volontari, anche con il sovvenzionamento e la collaborazione della provincia, preferibilmente nell'ambito del programma di formazione e aggiornamento degli operatori dipendenti dei servizi.

(4) I componenti delle associazioni e dei gruppi di volontariato partecipano a tali corsi in relazione a quanto stipulato nelle singole convenzioni.

Art. 7.

(1) Gli organismi di volontariato, riconosciuti ai sensi dell'art. 3, partecipano alle varie fasi della programmazione pubblica nel settore e nell'ambito territoriale in cui si svolge l'attività dei medesimi gestita nei modi stabiliti dalle leggi provinciali, nonché all'organico sviluppo dei piani di lavoro e alla verifica della loro rispondenza alle finalità prefissate.

Art. 8.

(1) Per l'attuazione della presente legge, che di per sè stessa non comporta maggiori spese, sono utilizzati gli stanziamenti di bilancio autorizzati annualmente dalla legge finanziaria per l'applicazione delle leggi provinciali di intervento nei singoli settori.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 1° marzo 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(2068)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*
DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831200)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.